

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 30-1094

Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998. Revoca parziale dell'allegato 1 della D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare l'art. 27 co. 1 lett. f) e l'art. 39 bis co. 1 lett. b);

visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l'art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10, e l'art. 44 bis co. 5 e co. 6, che consentono lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine;

visto il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99 sulla nuova programmazione triennale dei relativi contingenti;

vista la Direttiva M. Int. 1° marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;

visto il D.M. 22 marzo 2006, “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'UE”;

rilevate alcune criticità che caratterizzano l'istituto degli ingressi per tirocinio formativo di cittadini non residenti nella Comunità europea, tra cui emergono quelle legate alla stratificazione di competenze ed alla sovrapposizione di normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini in senso stretto), da cui è derivata una prassi disomogenea a livello territoriale;

viste le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” approvate in data 05/08/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di promuovere un'applicazione uniforme dell'istituto a livello nazionale, precisare la ripartizione di competenze fra le Amministrazioni interessate, prevenire e contrastare gli abusi delle procedure di ingresso per tirocinio e garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio;

considerato l'impegno delle Regioni di recepire nelle proprie normative quanto approvato nelle suddette “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero”, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998;

visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

considerato che la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “ LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti” che disciplina all'art. 12 i tirocini di cui al presente provvedimento rimandando alla disciplina nazionale di cui al DPR n. 394/1999 e al Decreto interministeriale 22 marzo 2006.

Occorre, pertanto, procedere all'approvazione del documento allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante (Allegato A) che recepisce quanto stabilito dalle suddette Linee guida e disciplina i tirocini per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione europea.

Ritenuto che le disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento disciplinino l'istituto degli ingressi di cittadini stranieri non comunitari per motivi di tirocinio in tutti gli aspetti caratterizzanti, si ritiene superato l'art. 12 dell'allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013, che pertanto si intende revocato.

Dato atto che per quanto non è espressamente previsto nel documento allegato (Allegato A), si applica la disciplina regionale approvata dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013.

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale per l'Impiego di cui all'art. 11 della L.R. 34/08 secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 19/02/2015.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

-di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Allegato A), "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", contenente disposizioni in deroga alla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 in ordine alla ripetibilità del tirocinio, alla corresponsione e all'ammontare dell'indennità di partecipazione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria;

-di revocare l'art. 12 dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

-di dare atto che per quanto non è espressamente previsto nel documento allegato (Allegato A), si applica la disciplina regionale approvata dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013;

-di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A) e il monitoraggio dell'efficacia delle misure approvate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998.

1. Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica ai tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998, regolamentando gli aspetti specifici degli stessi. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applica la normativa adottata in materia di tirocini extracurricolari con DGR n. 74-5911 del 3/6/2013.

2. Definizione e tipologia di tirocinio

Le persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 286/1998 e dell'art. 40 co. 9 lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

I destinatari sono le persone straniere che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati.

Sono quindi esclusi dalla presente disciplina i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini.

3. Durata dei tirocini

Il tirocinio deve avere una durata minima di almeno tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore, da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria condotta dal Nucleo di Valutazione competente per il rilascio del visto.

La durata non può essere superiore a dodici mesi, proroghe comprese.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

4. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero sono:

- Il soggetto promotore
- Il soggetto ospitante
- Il tirocinante

I soggetti promotori e soggetti ospitanti sono quelli individuati dalla normativa regionale in materia di tirocini approvata con la DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali promuove programmi che prevedono l'attivazione di tirocini, anche avvalendosi dei propri enti in house

I soggetti ospitanti sono soggetti ai limiti numerici e di attivazione previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini approvata con la DGR 74-5911 del 3/6/2013.

5. Obblighi del soggetto promotore

Gli obblighi facenti capo al soggetto promotore sono quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini approvata con la DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Ai fini del monitoraggio dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, il soggetto promotore ha inoltre l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti:

- il rilascio del visto o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
- l'arrivo in Italia del tirocinante;
- l'avvio del tirocinio entro 10 giorni dalla comunicazione obbligatoria.

Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore si impegna a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.

Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

6. Obblighi del soggetto ospitante

Gli obblighi facenti capo al soggetto ospitante sono quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tirocini approvata con la DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Il soggetto ospitante ha inoltre l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Tali accordi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio.

Il soggetto ospitante deve attivare il tirocinio mediante comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno e darne tempestiva conferma al soggetto promotore.

7. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui alla presente disciplina sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, per via telematica, ex art. 9 bis co. 2 DL. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in Legge n. 608 del 1996 e modificato dalla Legge n. 296 del 2006.

8. Indennità di partecipazione.

Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio secondo le disposizioni in materia di tirocini previste dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013.

In ogni caso, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione stabilita dalla normativa regionale, dovendo essere calcolate a parte.

9. Convenzione e progetto formativo.

I tirocini di cui alla presente disciplina sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

I suddetti documenti, convenzione e progetto formativo, dovranno essere redatti tassativamente secondo i modelli regionali approvati con apposito provvedimento ed inviati al competente Ufficio regionale ai fini dell'apposizione del visto sul progetto formativo, ai sensi dell'art. 40 comma 10 del DPR 394/1999.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di visto, oltre alla convenzione e al progetto formativo, devono essere allegati:

- Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
- Titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;
- Certificato di lingua italiana (se posseduto);
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del soggetto ospitante.

10. Nucleo di Valutazione

L'istruttoria per la valutazione e l'approvazione della domanda di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero è affidata ad un Nucleo di valutazione, che verrà individuato con apposito provvedimento regionale a cura della Direzione Coesione Sociale.

11. Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dall'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale".

A tal fine il progetto formativo individuale, oltre agli elementi essenziali previsti dalla disciplina regionale sui tirocini, deve esplicitare il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia, che deve essere coerente con il titolo di studio/formazione professionale conseguito o con esperienze lavorative documentate maturate nel paese d'origine.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

La sussistenza dei requisiti di ammissibilità del tirocinio sopra previsti verrà accertata dal Nucleo di valutazione in sede istruttoria per l'approvazione della domanda di tirocinio.

L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

12. Moduli formativi obbligatori

Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere per lo meno finalizzate:

- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle Imprese.

13. Procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio

I soggetti promotori devono inviare al competente ufficio regionale, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, quattro originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e quattro originali del progetto formativo.

I suddetti documenti (convenzione, progetto formativo e richiesta di visto), dovranno essere redatti tassativamente secondo i modelli regionali approvati con apposito provvedimento.

L'Ufficio regionale competente provvede una volta al mese alla convocazione del Nucleo di valutazione, al fine di avviare l'istruttoria per l'approvazione delle domande di tirocinio.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, il Nucleo di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente disciplina provvedendo all'approvazione della domanda di tirocinio ovvero al suo diniego. L'approvazione o il diniego della domanda devono essere adottati mediante specifico atto amministrativo da parte del competente ufficio regionale.

In caso di approvazione, il competente ufficio regionale provvederà all'apposizione del visto al progetto formativo di tirocinio.

In caso di diniego del visto ne viene data comunicazione per iscritto al soggetto promotore.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.

Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dagli uffici regionali, gli altri vengono restituiti al soggetto promotore. L'ufficio regionale competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica nazionale una copia del formato pdf dell'atto amministrativo di apposizione del visto, del progetto formativo, dell'apposita convenzione e del passaporto della persona straniera.

Il soggetto promotore/ospitante ha la responsabilità di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità regionale competente è presentato dal tirocinante alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.

La richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve avvenire entro sei mesi dalla validazione del progetto formativo da parte del competente ufficio regionale. Decorso tali termini, il visto di ammissibilità non è più valido e la domanda di tirocinio si intende archiviata.

L'eventuale revoca del visto di ammissibilità del progetto formativo viene tempestivamente segnalata dall'ufficio regionale competente caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio qualora sia antecedente al rilascio del visto di ingresso, e più in generale per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il competente ufficio regionale provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

14. Rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio

Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri ex art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento d'identità equivalente della persona straniera, un originale della convenzione e del progetto formativo redatto ai sensi della presente disciplina e vistato dalla Regione.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del M.Int. 1° marzo 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000), può essere comprovata (nella sua totalità o in via concorrente) in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante in base alla normativa regionale in materia di tirocini (DGR 74-5911 del 3/6/2014) e risultanti dal progetto formativo.

Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, le Regioni rendono direttamente disponibili a tali Rappresentanze l'atto regionale con cui viene vistato il progetto di tirocinio e la documentazione allegata all'atto stesso, tramite l'apposita piattaforma informatica.

Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto da parte della persona interessata la rappresentanza diplomatica consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui sopra, rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica alla Regione, al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.

La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

15. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.

La Regione si impegna a promuovere, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla

vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e le aziende ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

La violazione della presente disciplina, riscontrata dall'amministrazione regionale e/o comunicata dalle autorità governative competenti o l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dal soggetto promotore e/o dall'azienda ospitante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, comporta, previa contestazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., la decadenza ex tunc del visto apposto dalla Regione Piemonte al progetto formativo interessato nonché il divieto per il soggetto promotore e/o per il soggetto ospitante, della durata da 12 ai 36 mesi, in relazione alla gravità delle irregolarità/violazioni contestate, di presentare alla Regione Piemonte e di gestire progetti di tirocinio per i cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Competente all'adozione del relativo provvedimento è la Direzione Coesione Sociale, Settore Lavoro.

16. Sistema di monitoraggio

La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.

Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego del Consolato italiano all'estero, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri. (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.

Il Ministero dell'Interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

17. Disposizioni transitorie

E' prevista l'attivazione della Piattaforma Informatica di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida del 5/8/2014 che consentirà lo scambio e la messa a disposizione a tutte le amministrazioni interessate in formato elettronico, della documentazione inerente la procedura di ingresso e di soggiorno per lo svolgimento di tirocini.

Nelle more dell'operatività del suddetto strumento informatico, le amministrazioni coinvolte continueranno ad avvalersi dei supporti cartacei o di altra modalità informatica eventualmente concordata.

18. Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento si rinvia alle seguenti normative ed eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 co. 1 lett. f) e l'art. 39 bis co. 1 lett. b)
- D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ed in particolare l'art. 40, co. 9 lett. a) e co. 10, e l'art. 44 bis co. 5 e co. 6. Tali disposizioni normative attualmente

vanno lette anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99 sulla nuova programmazione triennale dei relativi contingenti

- Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014
- Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013,
- Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi approvata con DGR n. 74 – 5911 del 3 Giugno 2013
- Direttiva M. Int. 1° marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato

19. Norma finali

E' abrogato il secondo comma dell'art. 12 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.